



Oggetto: Attuazione Decreto del Ministro dell'istruzione 19 gennaio 2021, n. 22. Modalità di individuazione dei beneficiari e criteri per l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti residenti nella Regione Lazio e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2020/21 (art. 9 del D. Lgs. n. 63/2017)

## **LA GIUNTA REGIONALE**

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale;

VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Regionale e in particolare l'art. 7;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 19 gennaio 2021, n. 22 - Disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2020, di cui all'articolo 9 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l'attuazione del diritto allo studio – e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che la L. 107/2015 c.d. buona scuola all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) demandava ad un apposito decreto attuativo il potenziamento della Carta dello studente per rendere

possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico;

CONSIDERATO che, in attuazione della delega sopra menzionata, il Decreto Legislativo n. 63/2017 all'articolo 9

- comma 1 istituisce presso il Ministero dell'istruzione il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio,
- comma 4 stabilisce che con decreto ministeriale adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio;

TENUTO CONTO che il D.M. n. 22/2021 disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione delle borse di studio in favore degli studenti iscritti alle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2020/21 destinate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale;

DATO ATTO che per l'anno scolastico 2020/21, in base alla Tabella "A" allegata al menzionato D.M. n. 22/2021, il Fondo unico prevede uno stanziamento complessivo per la Regione Lazio di euro 3.572.407,60;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto stabilisce, inoltre, che è compito delle Regioni determinare:

- l'importo della borsa di studio in misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 500,00 euro;
- il livello di ISEE per poter accedere all'erogazione della borsa di studio in misura non superiore a 15.748,78 euro;

TENUTO CONTO che con la nota prot. n. 1504/C9ISTR del 4/03/2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso le indicazioni ministeriali per la determinazione e la trasmissione degli elenchi regionali degli studenti beneficiari;

PRESO ATTO, in particolare, delle seguenti indicazioni:

- i destinatari delle borse di studio finanziate con gli stanziamenti del Fondo Unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio sono gli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado;
- le Regioni dovranno compilare gli elenchi dei beneficiari indicando per ciascuno studente i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, codice meccanografico dell'istituzione scolastica, importo della singola borsa di studio;
- le Regioni, nel corso delle procedure di raccolta dei nominativi degli studenti beneficiari e di trasmissione degli elenchi dei medesimi, agiranno in qualità di "Responsabili del trattamento dei dati", in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;

RITENUTO necessario, pertanto, ammettere al beneficio delle borse di studio 2020/21 (D.M. n. 22/2021) gli studenti residenti nella Regione Lazio che presentano entrambi i seguenti requisiti:

- frequentanti nell'anno scolastico 2020/21 un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);
- appartenenti a famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 15.748,78;

RITENUTO opportuno determinare l'importo della singola borsa di studio in euro 200,00 demandando alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro la facoltà di rideterminarlo con successivo provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00, così come previsto dalle disposizioni ministeriali;

RITENUTO di affidare ai Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l'utenza, i seguenti compiti:

- la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio;
- la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla presente deliberazione;
- la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima con successiva comunicazione;

EVIDENZIATO che nel corso delle procedure di raccolta dei dati relativi agli studenti beneficiari e di trasmissione degli elenchi dei medesimi i Comuni agiranno in qualità di "Responsabili del trattamento dei dati", in conformità all'art. 28, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679;

RITENUTO, infine, di adottare un'unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d'età in caso di parità di ISEE;

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di ammettere al beneficio delle borse di studio 2020/21 (D.M. n. 22/2021) gli studenti residenti nella Regione Lazio che presentano entrambi i seguenti requisiti:

- frequentanti nell'anno scolastico 2020/21 un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);
- appartenenti a famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 15.748,78;

- di determinare l'importo della singola borsa di studio in euro 200,00 demandando alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro la facoltà di rideterminarlo con successivo provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500, così come previsto dalle disposizioni ministeriali;

- di affidare ai Comuni, in quanto enti di prossimità in grado di raggiungere più facilmente l'utenza, i seguenti compiti:

- la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio;
- la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla presente deliberazione;
- la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro sulla base delle indicazioni fornite dalla medesima con successiva comunicazione;

- di adottare un'unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d'età in caso di parità di ISEE.

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà alla formulazione della graduatoria regionale, alla divulgazione dell'iniziativa mediante la collaborazione delle Amministrazioni comunali e delle scuole e ad ogni altro adempimento connesso alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto le somme saranno direttamente erogate ai soggetti beneficiari dal Ministero dell'istruzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Copia